

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 118

Cont 1393/15/FR. TAR LECCE- Regione Puglia c/ E. S.r.l. + 2. Conferimento incarico difensivo agli Avvocati Rossana Lanza e Leonilde Francesconi, legali interni.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato interno, titolare di Alta Professionalità, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante.

- Con ricorso notificato a mezzo pec in data 17.12.2015 la E. srl, 1.1.1.5. sr) e la A.T.T. srl, meglio individuate nel parere legale allegato privacy al presente provvedimento, hanno adito il TAR Lecce per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione della Giunta Regionale n. 1875 del 19.10.2015 "nella parte in cui la Regione ha aderito al percorso teso alla separazione tra proprietà dell'azienda Società terme di Santa cesarea spa e gestione della stessa contravvenendo a quanto deliberato con atto n. 2121 del 14.10.2014 ed agli atti conseguenti adottati".
- A fondamento dell'avversa pretesa controparte asserisce l'illegittimità della D.G.R. citata per vizi riconducibili alla pretesa contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione regionale che, a fronte di un precedente deliberato, DGR n. 2121/2014, avrebbe deciso di bloccare la procedura di dismissione, sulla base di un parere reso successivamente da un professionista all'uopo incaricato dalla società partecipata.
- Con ordinanza n. 49/2016 il Tar Lecce ha rigettato l'istanza cautelare, per insussistenza del paventato periculum in mora.
- Orbene, sulla base della relazione istruttoria inviata dal Dirigente del Servizio Controlli, n. Prot. AOO_170/00056 del 28.01.2016, e al parere legale riservato —allegato privacy della presente proposta di delibera— reso dagli Avvocati regionali incaricati della disamina della questione, si ritiene di autorizzare la P.A. a costituirsi dinanzi al TAR Lecce nel giudizio attivato dalle Società in atti individuate per difendere la legittimità dell'operato della Regione Puglia, affidando il relativo incarico agli Avv.ti Rossana Lanza e Leonilde Francesconi.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla L.R n. 18/2006 istitutiva dell'Avvocatura regionale. (Valore della controversia: € 17.040.375,00: Settore di Spesa: Controlli)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i

Per i compensi spettanti agli Avvocati regionali secondo la disciplina contrattuale e regolamentare vigente, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente

Il presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta de Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato interno e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Vice Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi dinanzi al TAR Lecce nel procedimento indicato in narrativa, affidando il relativo incarico di rappresentanza e difesa in giudizio agli Avvocati Rossana Lanza e Leonilde Francesconi.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

Alejo Prevley

Parere legale

Con ricorso notificato a mezzo pec in data 17.12.2015, la Edilcostruzioni s.r.l., la Iniziative Turistiche Immobiliari Salentine s.r.l. E la Alberghiera Turistica Termale s.r.l., hanno adito il Tar lecce per l'annullamento – previa sospensione – della deliberazione di Giunta Regionale n.1875 del 19.10.2015 “nella parte in cui la Regione ha aderito al percorso teso alla separazione tra proprietà dell'azienda Società terme di Santa cesare s.p.a. e gestione della stessa contravvenendo a quanto deliberato con atto n.2121 del 14.10.2014 ed agli atti conseguenti adottati”.

Parte ricorrente sostiene l'illegittimità della deliberazione di Giunta impugnata per vizi sostanzialmente riconducibili alla asserita contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione regionale che, a fronte di un precedente deliberato - DGR 2121/2014 , per il quale pende a tutt'oggi un giudizio di impugnazione promosso dal Comune di S. Cesarea, e con il quale, la stessa Regione, aveva disposto la dismissione della partecipazione detenuta nella Società Terme di Santa Cesarea s.p.a. (tanto da pubblicare un avviso per la manifestazione di interesse all'acquisto in favore dei privati), avrebbe deciso di bloccare la procedura di dismissione, sulla base di un parere reso successivamente da un professionista all'uopo incaricato dalla società partecipata.

L'Avvocatura, con nota prot. AOO_024/000179 dell'11.01.2016, ha trasmesso il ricorso alla competente Sezione Controlli, chiedendo una relazione istruttoria e la documentazione necessaria per la disamina.

Nelle more, il Tar Lecce – con Ordinanza n.49/2016 resa nella Camera di Consiglio del 21.01.2016 – ha rigettato l'istanza cautelare avanzata dalle società ricorrenti, per insussistenza del paventato periculum in mora.

Con nota prot. AOO/170/00056 del 28.01.2016, Il Dirigente del Servizio Controlli ha trasmesso la relazione istruttoria, dalla quale emerge la necessità di costituirsi in giudizio per difendere la legittimità della deliberazione di G.R. n.1875 del 19.10.2015.

Invero, il Dirigente ha evidenziato che, nelle more della avviata procedura tesa a verificare l'interesse di privati all'acquisizione delle quote azionarie (procedura su cui si radica l'attuale interesse a ricorrere delle società che hanno effettivamente manifestato l'interesse), è intervenuta la legge 125/2015 che ha modificato la normativa su cui si era basata la precedente decisione di dismissione della quota societaria (DGR 2121/2014).

Tanto che la società Terme di Santa Cesarea – a seguito di specifico indirizzo espresso dai soci (Regione e Comune) nell'assemblea del settembre 2015 – ha chiesto al prof. Patroni Griffi un parere professionale circa l'impatto della nuova normativa sul percorso intrapreso e su eventuali possibili soluzioni alternative.

Il professionista officiato, nel parere reso, ha ritenuto tecnicamente e giuridicamente percorribile l'ipotesi di operare una separazione tra proprietà dell'azienda e gestione della stessa, per consentire alle Amministrazioni (Comune e Regione) di uscire dalla gestione diretta dell'impresa senza perderne il controllo, a tutela degli interessi pubblici e generali di cui sono portatrici.

In tale contesto, appare pertanto necessario costituirsi in giudizio per difendere l'operato dell'Amministrazione che, nel valutare congruamente la possibilità di mutare il percorso intrapreso, ha deciso di “prendere atto del parere formulato dal prof.Avv.Ugo Patroni Griffi e di aderire al percorso teso alla separazione tra proprietà dell'azienda (comprendente il patrimonio immobiliare, mobiliare e le concessioni) e gestione della stessa” stabilendo un periodo non superiore a sei mesi per la definizione operativa del percorso e per la relativa implementazione” dando altresì atto che, “nel quadro della razionalizzazione delle partecipate , con successivi provvedimenti saranno adottati indirizzi e decisioni in merito al mantenimento della quota di controllo attualmente detenuta dalla Regione nella Società Terme di Santa Cesarea s.p.a.” (delibera G.R. n. 1875/2015 impugnata).

Il valore della presente controversia è determinabile in ragione del valore della quota di partecipazione della Regione Puglia emergente dalla relazione di stima acquisita dalla stessa Amministrazione (euro 17.040.375,00).

Avv. Rossana Lanza



Avv. Nilda Francesconi



REGIONE PUGLIA
Avvocatura Regionale

IL PRESENTE ALLIANTO È STATO ACCIATE
L'AVVOCATO COORDINATORE

